Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — **ROMA - Venerdì, 15 marzo 1935 - ANNO XIII** — **Numero 63**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1934

1935

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero delle finanze:

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 6 dicembre 1934-XIII, n. 2372.
Approvazione del nuovo statuto della « Cassa nazionale di assistenza dei farmacisti ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 novembre 1929, n. 2174, con il quale è stata attribuita la personalità giuridica alla « Cassa nazionale di previdenza dei farmacisti » ed è stato approvato il relativo statuto;

Vista la domanda in data 3 gennaio 1934, con la quale il commissario ministeriale preposto alla temporanea gestione dell'ente ha chiesto che sia approvato il nuovo statuto della predetta Cassa, modificandone altresì la denominazione in « Cassa nazionale di assistenza dei farmacisti »;

Visti l'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, l'art. 36 del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, e la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Udito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il nuovo statuto della « Cassa nazionale di assistenza dei farmacisti », secondo il testo annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, e che sostituisce il testo approvato col Nostro decreto 7 novembre 1929, n. 2174.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1934 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 357, foglio 97. — MANCINI.

Statuto della Cassa nazionale di assistenza dei farmacisti.

TITOLO I.

Costituzione, denominazione, sede e scopi.

Art. 1.

È costituita la « Cassa nazionale di assistenza dei farmacisti ».

Art. 2.

La Cassa ha personalità giuridica ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, ed in quanto tale, aderisce al Sindacato nazionale fascista dei farmacisti, di cui è emanazione e ne osserva oltre che lo statuto, le deliberazioni, le norme e le istruzioni.

Art. 3.

La Cassa opera in tutto il Regno ed ha la sua sede legale in Roma, presso la quale gli iscritti eleggono a tutti gli effetti il proprio domicilio.

Può avere anche uffici alla periferia, la cui sede è stabilita dal Consiglio di amministrazione, che ne determina anche le funzioni e la circoscrizione territoriale.

Art. 4.

Scopo della Cassa è quello di assicurare ai propri iscritti una congrua assistenza mediante sovvenzioni eventualmente continuative in rapporto alla constatata necessità, nei casi seguenti:

a) malattia;
b) disoccupazione involontaria;
c) vecchiaia;
d) invalidità al lavoro, temporanea o permanente.

Qualora però l'iscritto usufruisca per legge o per speciale disposizione contrattuale di assicurazioni che diano luogo ad indennizzi per la medesima causa che ha determinato il riconoscimento del diritto alle prestazioni della Cassa, questa limita la propria sovvenzione alla quota che serve ad integrare l'indennizzo che l'iscritto percepisce dall'Istituto assicuratore.

In caso di morte la Cassa potrà concedere sussidi alla vedova ed ai figli minorenni che ne abbiano necessità.

La Cassa, inoltre, compatibilmente con le proprie disponibilità finanzirie, potrà assumere l'iniziativa e la gestione di altre eventuali opere di assistenza e di previdenza non contemplate nel prsente statuto, redigendo, a tal fine, apposito regolamento che sarà approvato con decreto del Ministero delle corporazioni.

Il Consiglio d'amministrazione, potrà stabilire convenzioni con altri Istituti o Enti i quali si propongono il conseguimento di alcuni degli scopi previsti nel presente statuto o abbiano comunque carattere mutualistico e previdenziale, previa approvazione del Consiglio nazionale del Sindacato.

TITOLO II.

Soci.

Art. 5.

Sono soci di diritto e di obbligo della « Cassa nazionale di assistenza dei farmacisti » tutti i farmacisti regolarmente iscritti ai Sindacati provinciali dipendenti dal Sindacato nazionale dei farmacisti.

Art. 6.

I soci della Cassa sono tenuti alla osservanza del presente statuto e del relativo regolamento, nonchè di tutte le deliberazioni e di tutti i provvedimenti adottati in conformità di essi dagli organi della Cassa.

Art. 7.

Tutti i soci sono tenuti a pagare alla Cassa un contributo il cui ammontare e le cui modalità di pagamento saranno stabilite dal regolamento.

Art. 8.

E' radiato dall'elenco dei soci, con la conseguente perdita di tutti i diritti, chiunque trae dolosamente in inganno la Cassa per ottenere sovvenzioni cui non abbia diritto o comunque compia atti contrari all'Istituto.

Tale radiazione fa perdere al socio qualsiasi diritto al rimborso dei contributi versati e può dar luogo, se del caso, alle sanzioni previste dalla legge comune.

TITOLO III.

Organi della Cassa.

Art. 9.

Sono organi della Cassa:

a) il Consiglio di amministrazione;
b) il presidente;
c) il Comitato esecutivo;
d) il Collegio dei sindaci;
e) il Collegio dei probiviri.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione è composto:

1° dal segretario generale del Sindacato nazionale farmacisti, che assume l'ufficio di presidente;

2° da cinque rappresentanti del Sindacato medesimo designati ogni triennio dal Direttorio del Sindacato nazionale farmacisti.

Le nomine di cui sopra sono approvate con decreto del Ministero per le corporazioni.

Fa inoltre parte del Consiglio di amministrazione, come membro di diritto, un rappresentante del Ministero delle corporazioni.

Il Consiglio di amministrazione, nella sua prima riunione, elegge il vice presidente, da scegliersi fra i componenti il Sindacato di Roma, perchè possa essere sempre presente in sede per l'eventuale sostituzione del presidente in caso di impedimento o assenza.

Elegge altresì, anche all'infuori dei suoi componenti, il segretario e il cassiere-economo.

Art. 11.

I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

In caso di vacanza nel corso del triennio, il Sindacato nazionale fascista dei farmacisti o il Ministero delle corporazioni provvedono alla sostituzione.

Il membro così nominato rimane in carica per il residuo tempo del triennio in corso.

Il Ministero delle corporazioni, inoltre, può per gravi motivi sciogliere il Consiglio di amministrazione nominando un commissario per la gestione straordinaria della Cassa.

Art. 12.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ogni trimestre, su invito del presidente, mediante avviso spedito a mezzo di lettera raccomandata da inviarsi dieci giorni prima e indicante l'ordine del giorno degli affari da trattarsi nella seduta.

Di ogni seduta è redatto, a cura del segretario del Consiglio, apposito verbale, che è letto e sottoscritto dagli intervenuti.

Le adunanze sono valide con l'intervento della metà più uno dei componenti il Consiglio di amministrazione.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I consiglieri sono tenuti ad intervenire alle riunioni.

Il consigliere che senza giustificato motivo rimanga assente per tre sedute consecutive è dal Consiglio stesso dichiarato decaduto ed è sostituito con altro designato dal Direttorio del Sindacato nazionale farmacisti.

La sostituzione è approvata con decreto del Ministero delle corporazioni.

Il Consiglio è convocato straordinariamente tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o quando gliene sia fatta richiesta da almeno tre membri o dal Collegio dei sindaci.

Tale richiesta deve essere fatta per iscritto e contenere la specificazione dei motivi che la determinano.

Il Consiglio è convocato in seduta straordinaria anche quando ne faccia richiesta il Ministero delle corporazioni.

Art. 13.

Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per la gestione della Cassa ed in particolare:

a) compila il regolamento per il funzionamento interno della Cassa, da approvarsi dal Ministero delle corporazioni;

b) delibera i bilanci preventivi ed i conti consuntivi della Cassa;

c) dà le direttive per il normale e regolare svolgimento di tutti i servizi tecnici ed amministrativi della Cassa ed in particolar modo di quelli riguardanti la riscossione dei contributi ed il servizio di tesoreria;

d) delibera sull'impiego dei fondi, nonchè sulla formazione ed impiego delle riserve secondo le norme contenute nel presente statuto;

e) delibera sulla ammissione dei farmacisti non appartenenti al Sindacato, nonchè sulla esclusione dei soci nei casi previsti dall'art. 8;

f) delibera sulle iniziative dirette allo incremento delle entrate della Cassa;

g) determina, in sede di deliberazione del bilancio preventivo ed in relazione alla consistenza del patrimonio, i criteri di massima per la classificazione e la misura delle sovvenzioni ai soci, alle vedove ed agli orfani minorenni;

h) provvede alla nomina del personale eventualmente occorrente, fissandone la retribuzione;

i) delibera l'assegnazione delle sovvenzioni;

l) approva tutti gli altri provvedimeti amministrativi ritenuti convenienti per il buon funzionamento della Cassa.

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione può delegare al presidente alcune delle attribuzioni previste dall'articolo precedente, eccettuate quelle indicate alle lettere a), b), d), f), g), h).

La delega deve risultare dal verbale delle adunanze ed è revocabile in qualunque tempo.

Il delegato delibera con i poteri del Consiglio, al quale, alla sua prima adunanza, deve dare notizia degli atti compiuti.

Art. 15.

Il presidente è il legale rappresentante della Cassa di fronte ai terzi; convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed ha la firma degli atti sociali.

Egli dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e provvede inoltre alla istruttoria delle domande per sovvenzioni, valendosi all'uopo della cooperazione dei segretari dei Sindacati provinciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente viene sostituito dal vice presidente.

Art. 16.

È costituito un Comitato esecutivo composto dal presidente — o in sua assenza — dal vice presidente e da due consiglieri di amministrazione, compreso fra questi il rappresentante del Ministero delle corporazioni.

Compito del Comitato esecutivo è quello di preparare il programma di lavoro da sottoporre al Consiglio di amministrazione e provvedere, nei soli casi di urgenza, a tutto quanto occorra per il funzionamento della Cassa, salvo ratifica da parte del Consiglio di amministrazione alla sua prima adunanza.

Il Comitato esecutivo è convocato tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto per iscritto dagli altri due componenti del Comitato stesso.

Art. 17.

È costituito presso la Cassa nazionale di assistenza dei farmacisti un Collegio di sindaci composto di tre membri effettivi e due supplenti, aventi le mansioni di cui all'articolo 184 del Codice di commercio.

Un sindaco effettivo è nominato dal Ministero delle corporazioni e assumerà le funzioni di presidente del Collegio. Un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Direttorio del Sindacato nazionale dei farmacisti; ed un sindaco effettivo ed uno supplente sono designati dal Direttorio della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

Le nomine dei sindaci sono approvate con decreto del Ministero delle corporazioni, che fisserà la data di costituzione del Collegio.

I sindaci durano in carica per lo stesso periodo stabilito per il Consiglio di amministrazione e posono essere riconfermati.

Anche dopo la scadenza del triennio essi continuano a restare in carica fino a che non siano sostituiti.

Art. 18.

Presso la Cassa è costituito un Collegio di probiviri composto di tre membri effettivi e due supplenti di cui:

a) un membro effettivo ed uno supplente nominati dal Direttorio della Confederazione fascista dei professionisti ed artisti;

b) due membri effettivi ed uno supplente nominati dal Direttorio del Sindacato nazionale fascista dei farmacisti.

Il Collegio dei probiviri dura in carica due anni; se alla scadenza del biennio non sarà sostituito o rinnovato, si intenderà riconfermato in carica di anno in anno.

Art. 19.

Contro i provvedimenti del Consiglio di amministrazione in materia di iscrizione e di cancellazione dalla Cassa o di assegnazione delle sovvenzioni, è ammesso ricorso al Collegio dei probiviri.

I ricorsi dovranno essere presentati dagli interessati entro i 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Il Collegio esamina il ricorso e provvede alla opportuna istruttoria, decidendo, senza formalità di procedura, con provvedimento motivato che dovrà essere trascritto in apposito verbale.

Le deliberazioni del Collegio vincolano la Cassa.

Il regolamento stabilirà le norme per il funzionamento del Collegio dei probiviri.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale, amministrazione, bilanci.

Art. 20.

Le attività della Cassa sono costituite:

a) dai contributi dei soci;

b) dai fondi raccolti o sottoscritti per iniziativa della cessata Federazione degli Ordini dei farmacisti e di Enti o Società per opere di assistenza e previdenza, a favore dei farmacisti ai fini del presente statuto;

c) dalle somme incassate per contributi volontari, per atti di liberalità o per altri eventuali proventi, ordinari o straordinari;

d) dagli interessi di tutte le somme introitate.

Art. 21.

La Cassa nei propri bilanci provvede a stabilire una riserva ordinaria ed una riserva straordinaria per ogni esercizio.

La riserva ordinaria è costituita dal 30 % degli avanzi netti di gestione e dai fondi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 20, a meno che per espressa volontà dei donatori non siano destinati ad immediata erogazione.

L'ammontare della riserva straordinaria è deliberata dal Consiglio di amministrazione anno per anno, in sede di approvazione del bilancio, tenuto conto delle risultanze della gestione.

Coi fondi di cui alle lettere *a*) e *d*) dell'art. 20 dedotte le spese di gestione, sarà provveduto alle opere assistenziali di cui all'art. 4, demandando al fondo di riserva l'eventuale avanzo.

In nessun caso le erogazioni e le spese di gestione potranno intaccare la riserva capitale senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

La nomina del tesoriere-economo dovrà ricadere su persona di notoria solidità finanziaria, riconosciuta dal Consiglio di amministrazione all'atto della nomina. In mancanza occorrerà chiedere congrua cauzione od almeno una malleveria personale.

I titoli ed i lavori di proprietà della Cassa dovranno essere depositati presso la Banca nazionale del lavoro.

Art. 22.

I fondi della Cassa possono essere impiegati:

a) in deposito presso la Banca nazionale del lavoro;
b) in titoli emessi o garantiti dallo Stato;
c) in conti correnti postali;
d) in acquisto di immobili.

L'impiego di cui alla lettera *d*) non potrà mai superare un terzo dell'atto esistente al momento dell'impiego stesso.

Art. 23.

Alla gestione delle entrate, alla erogazione delle spese ed alla amministrazione del patrimonio della Cassa è preposto, alla diretta dipendenza del presidente, il tesoriere-economo.

Spetta anche al tesoriere-economo di compilare i bilanci preventivi e consuntivi della Cassa da sottoporsi alla approvazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 24.

L'esercizio finanziario della Cassa ha inizio il 1° gennaio e cessa il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 novembre, il Consiglio di amministrazione approva il bilancio preventivo dell'anno successivo.

Il bilancio consuntivo, con la relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci è trasmesso, non oltre il 31 marzo successivo, al Ministero delle corporazioni per la sua approvazione.

Copia del detto bilancio è trasmesso anche alla Confederazione nazionale fascista dei professionisti e artisti, ed al Sindacato nazionale farmacisti.

TITOLO V.

Disposizioni varie.

Art. 25.

Le modifiche al presente statuto, deliberate dal Consiglio di amministrazione, sono approvate con decreto Reale su proposta del Ministero delle corporazioni.

Art. 26.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento giuridico della Cassa, il liquidatore nominato ai termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, provvederà alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto, dal congresso del Sindacato nazionale dei farmacisti e con l'approvazione del Ministero delle corporazioni, a scopi di assistenza a vantaggio della categoria.

Art. 27.

Il Ministero delle corporazioni, quando ricorrano ragioni di opportunità, può deliberare lo scioglimento della Cassa, procedendo alla liquidazione come indicato al precedente articolo.

Art. 28.

Per tutto quanto non è preveduto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge, lo statuto del Sindacato nazionale dei farmacisti e i principî generali di diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 11 ottobre 1934-XII, n. 2373.
Approvazione del nuovo statuto della R. Accademia di scienze, lettere ed arti in Palermo.

N. 2373. R. decreto 11 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Regia Accademia di scienze, lettere ed arti in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 11 ottobre 1934-XII, n. 2374.
Approvazione del nuovo statuto della R. Accademia lucchese di scienze, lettere ed arti.

N. 2374. R. decreto 11 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Regia Accademia lucchese di scienze, lettere ed arti.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 16 ottobre 1934-XII, n. 2375.
Approvazione del nuovo statuto della R. Accademia dei fisiocritici di Siena.

N. 2375. R. decreto 16 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Ministero per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Regia Accademia dei fisiocritici di Siena.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 16 ottobre 1934-XII, n. 2376.
Approvazione del nuovo statuto della R. Accademia Virgiliana di Mantova.

N. 2376. R. decreto 16 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Regia Accademia Virgiliana di Mantova.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 10 dicembre 1934-XIII, n. 2377.
Erezione in ente morale dell'Opera pia « Carlo Carloni » con sede in Cremona.

N. 2377. R. decreto 10 dicembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di stato, Ministro per l'interno, l'Opera pia, « Carlo Carloni », con sede in Cremona, viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO-LEGGE 17 gennaio 1935-XIII, n. 177.
Aumento del contingente annuo di legno comune rozzo destinato alla fabbricazione di pasta di legno da ammettere in esenzione da diritti di confine.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata col R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, istitutivo del dazio del 15 per cento sul valore, convertito nella legge 18 gennaio 1931, n. 21;

Visto il R. decreto-legge 9 aprile 1934, n. 607, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1122, con il quale è stato modificato il regime doganale del legname e dei prodotti derivati;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1082, col quale sono state apportate ulteriori modificazioni al regime doganale di alcuni prodotti boschivi e dell'industria del legno;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di aumentare il quantitativo annuo di legno comune rozzo destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica, da ammettere in esenzione da diritti di confine;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro per le corporazioni e con quello per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La nota alla voce 604 *a*-1 della tariffa generale dei dazi doganali è modificata come appresso:

« Il legno comune rozzo destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa) è ammesso alla importazione in esenzione da dazio specifico e da dazio sul valore entro i limiti di un contingente annuo di quintali 1.200.000, sotto l'osservanza delle norme e condizioni che saranno stabilite dal Ministro per le finanze ».

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 357, foglio 106. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 gennaio 1935-XIII, n. 178.
Fissazione del contributo dello Stato a favore della « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna » di Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 del R. decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1780;

Visto il R. decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607;

Considerata la necessità di determinare il contributo annuo fisso a carico dello Stato e del comune di Milano, in favore dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna » di Milano;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni e per l'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stati per l'educazione nazionale e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo dello Stato a favore dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna », da stanziare nel bilancio del Ministero dell'educazione nazionale, è fissato in L. 300.000 per ciascuna manifestazione triennale e sarà ripartita in tre rate annue di L. 100.000 ciascuna, a partire dall'esercizio finanziario 1934-1935.

Art. 2.

Il contributo del comune di Milano a favore dell'Ente autonomo di cui all'art. 1 del presente decreto è fissato in L. 500.000 all'anno, per gli anni 1935, 1936, 1937.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 357, foglio 77. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 gennaio 1935-XIII, n. 179.

Modificazioni alle norme sulla nomina del direttore generale dell'Opera Nazionale Dopolavoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 1° maggio 1925, n. 582, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente l'istituzione dell'Opera Nazionale Dopolavoro;

Visto il R. decreto 11 novembre 1926, n. 1936, che porta riforma allo statuto dell'Opera Nazionale Dopolavoro;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari esteri, per l'interno e per le corporazioni, di concerto coi Ministri per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al secondo comma dell'art. 7 del R. decreto-legge 1° maggio 1925, n. 582, modificato dal R. decreto 11 novembre 1926, n. 1936, è sostituito il seguente:

« Il direttore generale è nominato e revocato con decreto Reale su proposta del Capo del Governo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO — PUPPINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 357, *foglio* 86. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 febbraio 1935-XIII, n. 180.

Modificazioni alla composizione della Consulta per la tutela delle bellezze naturali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 22 dicembre 1932, n. 1735, con il quale fu istituita la Consulta per la tutela delle bellezze naturali;

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Ritenuta la opportunità di chiamare a far parte del Consesso, con voto consultivo, il direttore generale per il turismo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni e con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ultimo comma dell'art. 26 del R. decreto 22 dicembre 1932, n. 1735, è modificato come segue:

« Fanno parte della Consulta per la tutela delle bellezze naturali, con voto consultivo, il direttore generale per le antichità e belle arti e il direttore generale per il turismo.

« In caso di assenza o impedimento essi potranno farsi rappresentare in seno alla Consulta da un funzionario delle rispettive Direzioni generali di grado non inferiore a direttore capo divisione o ispettore superiore o assimilato ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 357, *foglio* 87. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1935-XIII.

Revoca dell'autorizzazione concessa alla Cassa rurale di depositi e prestiti di Cariati (Cosenza) per l'esercizio del credito agrario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che reca provvedimenti circa l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visto l'art. 47, 3° comma, delle norme regolamentari per l'esecuzione del precitato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate col decreto interministeriale del 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio successivo, n. 27, e modificate con decreti interministeriali del 18 giugno 1928 e del 10 maggio 1930 pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1928, n. 154, e del 14 giugno 1930, n. 139;

Ritenuto che la Cassa rurale di depositi e prestiti di Cariati fu autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario d'esercizio previste dall'art. 2 del R. decreto-legge predetto, come ente intermedio della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, nel territorio dei comuni di Cariati, Terravecchia, Campana, Bocchigliero, Pietrapaola, Scala Coeli, Mandatoriccio, e S. Morello, con provvedimento della Sezione medesima del 13 maggio 1930-VIII, ai sensi dell'articolo 33 delle norme regolamentari sopra menzionate;

Vedute le proposte formulate dalla predetta Sezione, con nota n. 24990, del 26 febbraio 1935-XIII;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione ad esercitare il credito agrario, già concessa alla Cassa rurale di depositi e prestiti di Cariati (Cosenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 marzo 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(726)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 4307 Gab.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Fuchs Antonio;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di S. Candido e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Fuchs Antonio fu Antonio e fu Steger Teresa, nato a Thal il 29 maggio 1883, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Fuchs in « Volpi ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Kircher Tecla ed ai figli Rosa, Tecla, Antonio, Teresa, Ermanno e Maria.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni Ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 11 gennaio 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(10677)

N. 4017 Gab.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Kofler dott. Giovanni;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di S. Candido e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al sig. Kofler Giovanni di Giovanni e della fu Anna Mutschelechner, nato a Valdaora il 14 ottobre 1892, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Kofler in « Daroccia ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Kraul Michela.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni Ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 14 gennaio 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(10678)

N. 14795 - Div. 1-1933.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Andrea Hrvatin, nato a Castel Jablanizza il 23 novembre 1883, da Andrea e da Geltrude Rutar, residente a Castel Jablanizza, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Roatti »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Andrea Hrvatin, è ridotto nella forma italiana di « Roatti » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè: Francesca Zefrin, nata a Castel Jablanizza il 14 giugno 1892, moglie; Vita, nata a Castel Jablanizza il 2 agosto 1926, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno notificato dal podestà di Castel Jablanizza al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 8 giugno 1934 - Anno XII

Il prefetto: TURBACCO.

(9489)

N. 10702 - Div. 1-1932.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dalla signorina Giovanna Jurisich, nata a Zara il 15 maggio 1908, da Angelo e da Simeona Selestrini, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Giorgieri »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Giovanna Jurisich, è ridotto nella forma italiana di « Giorgieri » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno notificato dal podestà di Fiume alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 8 giugno 1934 - Anno XII

Il prefetto: TURBACCO.

(9490)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 5 marzo 1935-XIII, ha rimesso alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 2025, che consente la importazione in esenzione da diritti di confine ed a tassa di scambio ridotta dell'acido cianidrico liquido destinato ad essere impiegato nella lotta anticoccidica.

(750)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 5 marzo 1935-XIII, ha rimesso alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 12, concernente nuove concessioni in materia di temporanee importazioni.

(751)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 5 marzo 1935-XIII, ha rimesso alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 18, che reca modificazioni al trattamento doganale delle favette o favino.

(752)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 5 marzo 1935-XIII, ha rimesso alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 10, concernente il trattamento doganale dei gelatinizzanti destinati alla fabbricazione di esplosivi.

(753)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 5 marzo 1935-XIII, ha rimesso alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 11, che modifica il trattamento doganale dei fili di fibre artificiali.

(754)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 5 marzo 1935-XIII, ha rimesso alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 19, che reca modificazioni al trattamento doganale delle chiusure a strappo, delle relative parti metalliche e del presame.

(755)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 5 marzo 1935-XIII, ha rimesso alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 10 dicembre 1934-XIII, n. 2024, che modifica il regime doganale dei « motocicli » delle « parti staccate di motocicli e di velocipedi », nonchè degli acidi « cresilico » e « fenico » della « carta da parati » e dei « bottoni di madreperla ».

(756)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 61.

Media dei cambi e delle rendite

del 13 marzo 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.92
Inghilterra (Sterlina)	56.68
Francia (Franco)	78.75
Svizzera (Franco)	389.50
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3 —
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.8025
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.91
Cecoslovacchia (Corona)	50.32
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.54
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.7619
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.83
Olanda (Fiorino)	8.14
Polonia (Zloty)	225.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	163.37
Svezia (Corona)	2.92
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	79.175
Id. 3,50 % (1902)	77.30
Id. 3 % lordo	59.05
Prestito redimibile 3,50 % - 1934	77.025
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88.975
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	101.775
Id. id 5 % id. 1941	101.775
Id. id. 4 % id. 1943 (febbraio)	96.05
Id. id. 4 % id. 1943 (dicembre)	96.025

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato di rendita del consolidato 5 per cento.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 56.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita consolidato 5 per cento n. 261938 di L. 310 annue, intestato a Benedetto Vincenzo e Maria di Luigi, minori sotto la patria potestà del padre domiciliato a Bucciano (Benevento).

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 31 ottobre 1934 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(10085)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

ELENCO n. 33.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 3, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % (1902)	26062	199,50	Beretta Ennio fu Ernesto, dom. a Piacenza; con usuf. vital. a Beretta *Erminia* fu Luigi, nubile, dom. a Pavia	Intestata come contro, con usuf. vital. a Beretta *Emilia-Luigia* fu Luigi, nubile, dom. a Pavia.
»	26066	199,50	Beretta Ennio fu Ernesto, dom. a Piacenza, con usuf. vital. a Beretta *Antonietta* fu Luigi, nubile, dom. a Pavia.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Beretta *Giuditta Antonia* fu Luigi, nubile, dom. a Pavia.
3,50 % (1934)	364481	136,50	Mastropierro *Maria-Domenica* fu Giambattista, minore sotto la tutela di Mastropierro Giovanni fu Corrado, dom. a Molfetta (Bari).	Mastropierro *Domenica*, minore ecc. come contro.
3,50 %	77295	70 —	*Talamo* Filomena fu Francesco, ved. di Ricci Nicola, dom. in Ostuni (Lecce).	*Calamo* Filomena fu Francesco, ved. ecc. come contro.
»	753116	50,50	Poggio *Emilio* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Pastorino Giuseppina, ved. di Poggio Giuseppe, dom. a Cengio (Genova).	Poggio *Antonio-Emilio* fu Giuseppe, minore ecc. come contro.
»	594501	52,50	Sozio *Pasqualino* di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Salerno.	Sozio *Armando-Pasqualino* di Giuseppe, minore ecc. come contro.
3,50 % P.C.	90065	14 —	Conti Ruggero } di *Basilico* dom. a Lariano, frazione di Velletri (Roma).	Conti Ruggero } di *Basilio*, dom. come contro.
»	90066	14 —	Conti Luigi }	Conti Luigi }
Buono Tesoro Nov. Serie D	292	Cap. 2500 —	Belloni *Eugenio* fu Serafino, minore sotto la p. p. della madre *Sermani* Luigia fu Giovanni, ved. Belloni.	Belloni *Guerino* fu Serafino, minore sotto la p. p. della madre *Sormani* Luigia fu Giovanni, ved. Belloni.
Buono Tesoro Nov. Serie 7ª	503	» 10000 —		
3,50 %	442433	52,50	Chiozza Teresa; Chiozza Giovanni Battista } fu Stefano, minori sotto la p. p. della madre Canepa *Antonietta* fu Domenico-Nicolò ved. Chiozza; con usuf. vital. a Canepa *Antonietta* fu Domenico, vedova Chiozza, dom. a Genova-Nervi.	Chiozza Teresa; Chiozza Giovanni Battista } fu Stefano, minori sotto la p. p. della madre Canepa *Antonia* fu Domenico, ved. Chiozza; con usuf. vital. a Canepa *Antonia* fu Domenico, vedova Chiozza, dom. a Genova Nervi.
»	442435	192,50		
»	442434	52,50		
»	442436	192,50		
»	45552	234,50	Gianoli *Giovannina* fu Ermogene, moglie di Villa Gaetano, dom. a Milano, vincolata.	Gianoli *Ester-Giuseppa-Giovanna* fu Ermogene, moglie ecc come contro, vincolata.
»	404485	287 —	Boscarini Franco di *Francesco*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Quinzano d'Oglio (Brescia).	Boscarini Franco di *Ettore*, minore ecc. come contro.
»	109637	388,50	*Paolini* Giovanni Battista fu Bartolomeo, domiciliato in Alessandria; con usuf. a Varalda Paolina di Giovanni vedova di Giuseppe Pozzi, dom. in Asigliano (Novara).	*De Paolini* Giovanni-Battista fu Bartolomeo, dom. in Alessandria; con usufrutto come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, 23 febbraio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(571)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(*Unica pubblicazione*).

Alienazione di rendite nominative.

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 %	801970	Di Salvia Giambattista fu Biagio, domic. ad Anzi (Potenza), ipotecata . . . . L.	490 —
Cons. 5 %	276386	Governatorini Domenico di Anacleto, domic. in Allerona (Perugia), vincolata	20 —

Roma, addì 28 febbraio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(720)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato del consolidato 5 per cento.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 55

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del consolidato 5 per cento n. 282395 di L. 3375 (ora Prestito redimibile 3,50 % n. 164927 capitale nominale di L. 67.500) intestato a Brambilla Umberto fu Carlo, minore sotto la tutela di Asmaghi Giuseppina fu Lorenzo vedova Gianoli, domiciliata a Niguarda (Milano).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio dei compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla richiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 31 ottobre 1934 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(10084)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Errata-corrige.

Nel decreto di S. E. il Capo del Governo, del 27 febbraio 1935-XIII (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 1935-XIII) istituente il Comitato corporativo per la disciplina dell'attività produttiva serica nei suoi vari settori, al n. 7 dell'art. 2 deve intendersi sostituito il nominativo « Zanotti avv. Carlo Mario » a quello « Zanotti avv. Mario », così come risulta dall'originale e come qui si rettifica

(738)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo della « Roggia Molinara » in provincia di Novara.

Con decreto Ministeriale 2 marzo 1935-XIII, n. 932, è stato approvato, con le modifiche contenute nel decreto stesso, lo statuto del Consorzio irriguo della « Roggia Molinara », denominata di Marzalesco, con sede nel comune di Cureggio, in provincia di Novara.

(734)

Modificazione del comprensorio del Consorzio di miglioramento fondiario « S. Stefano-S. Margherita » (Messina).

Con R. decreto 6 dicembre 1934-XIII, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1935-XIII al registro n. 1, foglio n. 55, è stato modificato il comprensorio del Consorzio di miglioramento fondiario « Santo Stefano-Santa Margherita » (Messina).

(735)

BANCA

Capitale nominale L. 500.000.000

Situazione al 20

ATTIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 10 febb. 1935 XIII (migliaia di lire)
Oro in cassa . . . . L.		5.823.064.406,70	+ 580
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero . . . . L.	43.716.717,80		+ 1.504
Buoni del Tesoro e biglietti di banca di Stati esteri . . . »	5.744.793,15		— 1.358
		49.461.510,95	+ 146
Riserva totale . . . . . L.		5.872.525.917,65	+ 726
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1.772.798.105 —	—
Cassa . . . . »		298.581.490,71	+ 5.959
Portafoglio su piazze italiane . . . . »		3.719.577.925,27	— 38.245
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		6.043.103,40	— 114
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie . . . . L.	1.045.417.621,74		— 54.096
Anticipazioni: su sete e bozzoli . . . . »	24.316,75		—
		1.045.441.938,49	— 54.096
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . . . L.		1.379.165.335,35	— 330
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . . L.	23.002.791,76		— 602
altri . . . . »	38.826.995,24		— 6.364
		61.829.787 —	— 6.966
Azionisti a saldo azioni . . . . L.		200.000.000 —	—
Immobili per gli uffici . . . . »		155.567.079,85	+ 1
Istituto per la ricostruzione industriale - Sezione smobilizzi industriali . . . »		975.217.707,85	— 1.888
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario . . . . . . L.	30.000.000 —		—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale . . . . »	32.485.000 —		—
Impiego della riserva speciale di proprietà degli azionisti . . »	145.027.308,50		—
Impiego fondo pensioni . . . . »	259.416.121,81		—
Debitori diversi . . . . »	815.246.742,58		+ 52.625
		1.282.175.172,89	+ 52.625
Spese . . . . L.		10.578.793,27	+ 678
L.		16.779.502.956,73	
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		28.161.893.263,04	— 935.463
L.		44.941.396.219,77	
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		399.721.276,27	— 519
TOTALE GENERALE . . . . L.		45.341.117.496,04	

Saggio normale dello sconto 4 % (dal 26 novembre 1934-XIII).

Il Governatore: V. AZZOLINI.

(14450)

D'ITALIA

· Versato L. 300.000.000.

febbraio 1935 (XIII)

PASSIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 10 febb. 1935 XIII (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti . . . . L.		12.268.651.800 —	— 344.799
Vaglia cambiari e assegni della Banca . . . . »		296.164.734,43	+ 17.426
Depositi in conto corrente . . . . »		904.681.015,37	+ 274.510
Conto corrente del Regio tesoro . . . . »		300.000.000 —	—
Totale partite da coprire . . . . L.		13.769.497.549,80	— 52.863
Capitale . . . . L.		500.000.000 —	—
Masse di rispetto . . . . »		100.000.000 —	—
Riserva straordinaria patrimoniale . . . . »		32.500.000 —	—
Conti correnti vincolati . . . . »		364.138.613,93	+ 54.457
Conto corrente del Regio tesoro vincolato . . . . »		1.104.946.890.27	— 64.295
Cassa autonoma d'ammortamento del Debito pubblico interno - conto corrente »		15.651.196,44	—
Partite varie:			
Riserva speciale di proprietà degli azionisti . . . . L.	146.210.176,64		+ 220
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici . »	46.000.000 —		—
Creditori diversi . . . . »	584.499.233,67		+ 11.640
		776.709.410,31	+ 11.860
Rendite del corrente esercizio . . . . L.		60.799.589,34	+ 9.191
Utili netti dell'esercizio precedente . . . . »		55.259.706,64	—
L.		16.779.502.956,73	
Depositanti . . . . »		28.161.893.263,04	— 935.463
L.		44.941.396.219,77	
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		399.721.276,27	— 519
TOTALE GENERALE . . . . L.		45.341.117.496,04	

Rapporto della riserva ai biglietti in circolazione ed a ogni altro impegno a vista 42,65 %

Rapporto dell'oro ai biglietti in circolazione . . . . 47,46 %

Servizio Ragioneria - p. *Il capo servizio*: PIERINI.

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Avviso di rettifica.

Nella pubblicazione del concorso a 450 posti di agente subalterno ausiliario a contratto a termine apparso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 23 febbraio 1935-XIII, alla lettera *G* dell'allegato n. 2, ove è detto: « gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dalle competenti autorità e debitamente legalizzato », deve invece leggersi: « gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra o della causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dalle competenti autorità e debitamente legalizzato ».

(737)

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorsi a 11 posti di topografo aggiunto e a due posti di disegnatore tecnico aggiunto nel ruolo dell'Istituto geografico militare.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327;

Visto il R. decreto 27 aprile 1931, n. 985, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'Amministrazione della guerra;

Vista la legge 28 dicembre 1933, n. 1858, sui requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione militare;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche amministrazioni, e 24 marzo 1930, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente la elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706 concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè per gli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo 10 ottobre 1934, concernente l'autorizzazione all'espletamento dei concorsi durante l'anno 1935;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti concorsi per esami ai sottoindicati posti nei ruoli dei personali civili dell'Amministrazione militare:

a) topografo aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare (grado 11° - gruppo *B*); posti 11;

b) disegnatore tecnico aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare (grado 11° - gruppo *B*); posti 2.

Art. 2.

Ai concorsi suddetti possono prendere parte coloro che sono muniti dei titoli di studio indicati nel successivo art. 4, i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 30.

Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, il limite massimo di età è elevato a 35 anni e, per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i decorati al valor militare ed i promossi di grado militare per merito di guerra ad anni 39.

Per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 il detto limite massimo è elevato di quattro anni. Tale beneficio non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932-XI, ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati a termine del secondo comma del presente articolo.

Nessun limite di età si applica per coloro che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Per l'ammissione ai concorsi è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, siano stati dichiarati abili al servizio militare, abbiano prestato servizio ed abbiano raggiunto il grado di ufficiale di complemento.

Dai predetti concorsi sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta bollata da L. 6 e corredate dei documenti indicati al successivo art. 4, dovranno essere trasmesse al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili), entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1° il loro preciso recapito;

2° i documenti annessi alle domande.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione ai concorsi.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° titolo di studio:

a) diploma di licenza di liceo scientifico, o di abilitazione tecnica rilasciato da un Regio istituto tecnico, o di licenza di istituto tecnico (di qualsiasi sezione) conseguito secondo il precedente ordinamento scolastico o di licenza di istituto nautico, per gli aspiranti ai posti di topografo aggiunto dell'Istituto geografico militare;

b) diploma di abilitazione a perito tecnico, rilasciato da un Regio istituto nazionale di istruzione professionale o da un Regio istituto industriale, oppure diploma di maturità artistica rilasciato da un Regio liceo artistico, oppure diploma di abilitazione tecnica in agrimensura o di perito agrimensore conseguito secondo il precedente ordinamento scolastico, per gli aspiranti ai posti di disegnatore tecnico aggiunto dell'Istituto geografico militare;

2° estratto nell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8 debitamente legalizzato;

3° certificato su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12 debitamente legalizzato;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente, e vidimato dal prefetto;

6° certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento attestante la appartenenza del concorrente ai Fasci stessi, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese ed il giorno dell'iscrizione.

Per coloro che siano iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso, da rilasciarsi personalmente dal segretario federale, deve, inoltre, contenere l'attestazione che l'iscrizione di cui trattasi continua ed è stata ininterrotta, ed essere vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o da chi ne fa le veci;

Per gli italiani non regnicoli il certificato deve essere personalmente rilasciato dal segretario federale del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato o dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero ed essere vistato come sopra;

7° certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un ufficiale medico del Regio esercito in S.P.E. o delle categorie in congedo, purchè in servizio militare, comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica, ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. La firma dell'ufficiale medico che ha rilasciato il certificato deve essere autenticata dalle autorità militari da cui dipende l'ufficiale stesso.

Sono dispensati dal produrre tale certificato gli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e gli invalidi per la causa nazionale di cui all'articolo unico della legge 24 marzo 1930, n. 454.

Detti invalidi, però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria, presso un ospedale militare, da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

8° copia dello stato di servizio militare, con l'annotazione, per gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra, delle benemerenze di guerra.

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato;

9. copia dello stato matricolare, per i concorrenti che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato;

10° stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente, e debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

11° fotografia di data recente con la firma del concorrente debitamente autenticata in conformità della legge sul bollo, a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti tre certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze armate dello Stato (Regio esercito, Regia marina, Regia aeronautica, Regia guardia di finanza e Milizia volontaria per la sicurezza nazionale), nel qual caso, però, i concorrenti stessi dovranno allegare alla domanda copia dello stato di servizio militare o altra attestazione della autorità militare da cui essi dipendono, dalla quale attestazione risulti la loro qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo.

Il certificato del segretario federale dei Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia e la copia dello stato matricolare (servizi civili), dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Le domande, che, entro il termine come sopra fissato, non saranno state trasmesse corredate da tutti indistintamente i documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 5.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione delle commissioni esaminatrici e verranno pure designati i funzionari incaricati di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli esami, che avranno luogo in Firenze, consisteranno nelle prove specificate nei programmi annessi al presente decreto.

I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata.

Art. 7.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento della prova grafica e di quella scritta saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Per essere ammessi alla prova orale occorre aver riportato almeno 7 decimi nella prova grafica o scritta. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 6 decimi. La votazione complessiva è stabilita dalla somma del punto riportato nella prova grafica o scritta e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori di ciascun concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 9.

Nel conferimento dei posti messi a concorso saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e nella legge 24 marzo 1930, n. 454, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa nazionale;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e negli articoli 7 e 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra e degli orfani dei caduti per la causa nazionale;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 10.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

Le graduatorie dei candidati dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, saranno pubblicate nel Giornale militare ufficiale del Ministero della guerra.

Art. 11.

I vincitori di ciascun concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 12.

Al personale assunto in prova, a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, a senso del decreto 2 luglio 1929 del Ministro per le finanze, l'assegno mensile di L. 700 lorde, oltre, per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1407.

Tali assegni sono sottoposti alle riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito in legge con la legge 6 gennaio 1931, n. 18, e al R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 568, convertito in legge con la legge 14 giugno 1934, n. 1038.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 gennaio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

ALLEGATO N. 1.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO
ai posti di topografo aggiunto dell'Istituto geografico militare

PROVA GRAFICA.

Disegno topografico:

Copia di un modello di disegno topografico, avente l'altimetria espressa con quota e sfumo a luce obliqua, da riprodursi con curve orizzontali.

N.B. — La durata della prova grafica è fissata in sei ore.

PROVA ORALE.

a) Matematica:

Elementi di geometria e di algebra - Nozioni di trigonometria.

b) Topografia.

Nozioni generali - Cenni sui principali strumenti topografici - Metodi diversi di rilevamento - Rappresentazione del terreno - Disegno topografico - Segni convenzionali - Lettura di una carta.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

ALLEGATO N. 2.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO
ai posti di disegnatore tecnico aggiunto dello Istituto geografico militare.

PROVA SCRITTA

Saggio a penna di disegno topografico e di scrittura.

PROVA ORALE.

a) Matematica:

Elementi di geometria e di algebra - Nozioni di trigonometria.

b) Geografia - Topografia - Cartografia:

Forme e dimensioni della terra - Sfera locale - Vari sistemi di coordinate per la determinazione dei punti nello spazio, nel piano e nella sfera - Longitudine e latitudine - Nozioni delle proiezioni cartografiche con particolare riguardo alle carte dell'Istituto - Cenni sulla costruzione delle carte - Nomenclatura e tipi delle scritture usate nelle carte - Nozioni di topografia per quanto riguarda la lettura delle carte topografiche del Regno - Scale di proporzione numeriche, grafiche e problemi relativi - Classifica delle carte - Orografia, idrografia e planimetria - Segni convenzionali per la planimetria - Sistemi di rappresentazione per l'orografia - Curve orizzontali - Linee di massima pendenza - Tinte ipsometriche - Distanze, profili, pendenze e problemi relativi con dati desunti dalle carte.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

(691)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatorie dei concorsi a posti di impiegato ausiliario nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

AVVISO DI RETTIFICA.

Nella pubblicazione delle graduatorie a posti di impiegato ausiliario nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, sono incorsi alcuni errori che si rettificano come segue:

Gazzetta Ufficiale n. 39 in data 15 febbraio 1935-XIII:

A pagina 692, nel preambolo, dopo *Novara* deve intendersi aggiunta la parola *Torino*, e dopo *Verona*, *Vicenza*.

A pagina 694, in corrispondenza del nome Ciotti Umberto, debbono intendersi soppresse le parole: *art.* 1 *R. D.* 1176 *n. r.* 9 e *Perugia c.* 29.

Alla stessa pagina 694, in corrispondenza del nome Villa Ettore, in luogo di: 13-911-1911 deve leggersi: 13-11-1911.

A pagina 695, il nome del 42° vincitore, erroneamente indicato in *Buscaglioni*, va rettificato in *Bruscaglioni*.

A pagina 696, in corrispondenza del nome Passante Spaccapietra deve intendersi soppressa la parola *Avellino*.

Alla stessa pagina 696, in corrispondenza del nome Soreca Carlo, deve intendersi soppressa la parola *Napoli*.

A pagina 699, al primo comma delle premesse del D. M. 27 novembre 1934-XIII, quarta riga, in luogo di 5000 deve leggersi 500.

Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 1935-XIII, n. 44:

A pagina 768, in corrispondenza del nome Agostini Giordano in luogo di 8-1-912 deve leggersi: 8-4-912.

A pagina 769, in corrispondenza del nome Maisano Riccardo in luogo: 4-913, deve leggersi: 3-4-913.

A pagina 770, il nome del 23° vincitore indicato in *Toresan* va rettificato in *Torresan*.

A pagina 772 in corrispondenza del nome Zecchini Dario in luogo di: *supplente in missione dal* 1°-8-1933 deve leggersi: *supplente e dal* 1°-8-1933 *in missione*.

(758)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.